



Perugia, 22/01/2022

A tutto il personale  
All'albo sindacale della scuola

**Comunicato sindacale**

Giungono alla scrivente segreteria numerosi quesiti in merito alla gestione dei periodi di assenza per quarantena.

Si precisa che resta in vigore l'articolo 87, comma 1, del D.L. n° 18/2020, modificato dall'articolo 26 comma 1 quinquies lettera a del decreto legge numero 104/2020, il quale dispone che **fino alla fine dello Stato di emergenza, attualmente fissato Sino al 31 Marzo 2022, il periodo trascorso in malattia o in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia per cui non è computabile ai fini del periodo di comporta.**

Il personale docente educativo e ATA, di ruolo e supplente (anche breve), che si dovesse assentare dal lavoro a causa di periodi di quarantena previsti dallo stato di emergenza, avrà pertanto diritto all'intera retribuzione, con esclusione anche della trattenuta per i primi 10 giorni di assenza. È altresì esclusa da parte della scuola la possibilità di richiedere la visita fiscale nel qual caso si configurerebbe il danno erariale.

La segretaria Provinciale UIL Scuola Perugia  
Loretta D'Aprile